

(N. 195-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 febbraio 1949
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1949 (V. Stampato n. 348)

presentato dal Ministro delle Finanze
(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 MARZO 1949

Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per congruaggio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 49.

Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 maggio 1946, numero 436, è autorizzata la destinazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente che le società e gli enti tassati in base a bilancio debbono accantonare in conformità all'articolo 2429 del Codice Civile.

Art. 2.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, sono soggetti ad imposizione nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati, nella misura corrispondente all'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B*. Ove l'esercizio si chiuda con una perdita riconosciuta ai fini fiscali, l'imposizione è limitata all'importo dei saldi attivi che supera la perdita.

Le società e gli enti tassati in base a bilancio devono accantonare i saldi attivi di rivalutazione monetaria nell'ammontare necessario per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente previsto dall'articolo 2429 del Codice civile.

Art. 3.

Nei bilanci dei primi cinque esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 1948 in poi, può essere accantonato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in aggiunta alle normali quote di ammortamento, un fondo speciale per l'ammortamento pari a dette quote da destinare alla rinnovazione o modernizzazione degli impianti.

Gli accantonamenti previsti nel comma precedente sono ammessi in detrazione dal reddito di ricchezza mobile; la detrazione viene peraltro meno se non siano effettivamente impiegati nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti entro i due anni successivi a quello dell'esercizio in cui sono stati costituiti.

Art. 2.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, concorrono, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito di ricchezza mobile, categoria *B*, nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati.

Soppresso.

Art. 3.

Nei bilanci dei primi cinque esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 1948 in poi, può essere accantonato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in aggiunta alle normali quote di ammortamento, un fondo speciale per l'ammortamento, costituito mediante quote annuali pari a quelle dell'ammortamento ammesso ai fini fiscali, sui cespiti rivalutati per congruaggio monetario da destinare alla rinnovazione o modernizzazione degli impianti.

Identico.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.